CAMERA DEI DEPUTATI N. 4257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, FINCATO, BROCCA, FRANCHI ROBERTO, VITI, PORTATADINO

Presentata l'11 dicembre 1986

Nuove modalità per il reclutamento dei direttori e dei docenti nei conservatori di musica e nelle accademie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È destino che si debba ritornare di quando in quando sugli aspetti del precariato scolastico, sia perché il problema è oggettivamente complesso, data la varietà e disparità delle situazioni scolastiche, sia perché esistono obiettive difficoltà nel configurare forme di abilitazioni e concorsuali omogenee.

Noi tutti ricordiamo la situazione scolastica quale si configurava nel maggio del 1982: incombeva la minaccia del blocco degli scrutini e degli esami; i precari, tornati numerosi, premevano perché fossero aperti i ruoli: un interesse d'altra parte condiviso dalla Amministrazione, per la necessità di iniziare l'anno scolastico ad un tempo non troppo lontano dalla data di apertura ufficiale dell'anno scolastico stesso. Allora si pensò che sarebbe stato opportuno configurare nuove norme di abilitazione e reclutamento, perché il fenomeno del precariato scomparisse per sempre dalla geografia scolastica. E perché la legge non dimenticasse alcun ordine di scuola, si decise all'ultimo momento di inserire le norme per il reclutamento anche dei direttori e dei docenti dei conservatori di musica.

Difficoltà obiettive hanno fatto sì che di concorsi per il reclutamento dei docenti fin qui non è stato possibile realizzarne uno, non perché l'Amministrazione non si sia impegnata per applicare la legge, ma perché la gabbia nella quale furono inseriti dalla legge le modalità concorsuali ne hanno reso impossibile l'esecuzione: tutti sono convinti che i programmi d'esame, approvati e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, rendono certe prove costosissime ed altre quasi impraticabili.

D'altra parte viene dalla base una vibrata protesta contro delle prove che sarebbero poco rispettose della professionalità di tali tipi di scuole e del personale chiamato a dirigerle o ad insegnarvi.

La protesta questa volta ha un fondamento giuridico.

I docenti che insegnano come precari negli attuali conservatori (sono circa un quarto del totale) vengono assunti sulla base dei titoli artistici, mediante valutazione da parte di una commissione di esperti della materia d'insegnamento: è quanto prevede l'articolo 67 della legge n. 312 del 1980. La valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali è preliminare ed esclusiva per l'inserimento nelle graduatorie biennali di istituto e per conseguire quindi la nomina annuale. Ora esistono nei conservatori di musica dei docenti che insegnano da sette, otto anni ed hanno conseguito tre o quattro abilitazioni. Tali docenti si sentono già selezionati su di una base seria, come quella rappresentata dai titoli artistici, e rifiutano delle prove d'esame, realizzate sulla base di una professionalità non esercitata, bensì parlata.

Non vorremmo che si ripetesse, in grande, quel che è avvenuto nel concorso per l'assunzione in ruolo di 35 direttori di conservatorio, dove la nuova normativa prevista dalla legge n. 270 del 1982 ha totalmente cancellato quella precedente, basata sulla designazione di una terna per ogni singolo posto, effettuata sulla base esclusivamente dei titoli artistici. Oltre la metà degli attuali direttori incaricati, fra i quali nomi prestigiosi, si sono rifiutati di presentarsi alle prove scritte. Quelli che si sono presentati, sono stati falcidiati: su oltre 180 candidati che hanno presentato domanda (fra cui docenti di educazione musicale nella scuola media ed amministrativi), si sono presentati al concorso poco più di 80 aspiranti: pare che meno di una decina siano stati degni di occupare la carica. Se dovessimo seguire le regole della logica, dovremmo chiudere quasi tutti i conservatori italiani, per carenza di personale adatto a dirigerli, oppure attingere all'estero i direttori di conservatorio, data la manifesta impossibilità di reperirli fra i nostri professionisti. Invece, più umilmente, dobbiamo riconoscere che il sistema escogitato per assumere in ruolo i direttori di conservatorio va cambiato. Molto più coerente con la proposta di riforma, che assegna ai conservatori la funzione di istituti di istruzione superiore, sarebbe stato non pregiudicare soluzioni più adeguate, tipo quella elettiva in analogia all'università. Giova ricordare che il conferimento degli incarichi di direzione avviene per scelta discrezionale del Ministro, il quale tuttavia, quando nel 1982 e nel 1983 ha voluto in qualche modo realizzare una graduatoria, ha voluto che si esprimessero valutazioni sulla base esclusiva dei titoli artistici. Per questo s'impone la proposta di legge che proponiamo: che non fa saltare il meccanismo escogitato dalla legge n. 270 del 1982, ma lo modifica in un punto essenziale, quale quello rappresentato dalla preliminare valutazione dei titoli artistici. Nei conservatori e nelle accademie entreranno dei giovani, ma che siano già stati valutati nei concerti e nelle mostre dal pubblico e dagli esperti. Va da sé che le prove d'esame previste non potranno essere per ogni insegnamento più di una, o scritta (ad esempio storia della musica) o pratica (ad esempio strumento) a seconda della materia, e la prova orale potrà vertere soltanto sulla letteratura e la didattica dello strumento.

L'articolo 2 ci sembra il necessario coronamento di quanto fin qui affermato: i giovani docenti che insegnano nei conservatori, sono già stati giudicati idonei in base a disposizioni di legge. Non parliamo poi degli attuali direttori di conservatorio: molti di questi dal nome prestigioso e universalmente stimati sia in Italia che all'estero, hanno retto i conservatori italiani con abilità e disinteresse talvolta per più di un decennio. Lo Stato non ha davvero bisogno di valutarli ulteriormente, tanto meno, per capire se sono musicisti e sanno di musica, servirsi esclusivamente del vocabolario della lingua italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Requisiti per l'ammissione ai concorsi).

1. Nei concorsi per l'immissione nei ruoli dei docenti e dei direttori di conservatorio di musica e di accademia, alla valutazione delle prove di esame sono attribuiti quaranta punti, dieci punti alla valutazione dei titoli di studio e di servizio e non più di 50 punti alla valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali. Saranno ammessi alle prove d'esame gli aspiranti che riporteranno un punteggio non inferiore a 30 per tali ultimi titoli.

ART. 2.

(Immissione nei ruoli dei conservatori di musica e delle accademie).

1. I docenti giudicati idonei dalle commissioni costituite ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano successivamente prestato comunque un anno di servizio di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie, i direttori di conservatorio di musica collocati utilmente nella graduatoria formulata nell'anno 1982 con almeno un biennio successivo di incarico effettivo, nonché i direttori incaricati con almeno un quinquennio di servizio, conseguono il diritto all'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988 sul 50 per cento dei posti annualmente disponibili. I direttori e i docenti in servizio nell'anno scolastico 1986-1987 sono nominati in ruolo nel posto occupato.